



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 19

Riunione del 23 ottobre 2019

**11.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Marianna CARIGLIA atleta A.S. VOLLEY MANFREDONIA
- A.S. VOLLEY MANFREDONIA in persona del Presidente p.t.
- Sabatino QUARTA dirigente S.S. CUPA VOLLEY CARMIANO
- S.S. CUPA VOLLEY CARMIANO in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Andrea Ordine
- Avv. Antonio Mennuni

nel procedimento disciplinare a carico di

- **MARIANNA CARIGLIA**, atleta dell'A.S. Volley Manfredonia, *per aver, al termine dell'incontro n. 5417 del 26/05/2019 tra Carmiano-Manfredonia, colpito il segnapunti Arnesano Gabriele, provocando così la caduta del cellulare di quest'ultimo, nel tentativo di evitare di essere videoripresa dal medesimo, in aperta violazione dei principi ex artt. 16 e 10, n. 2. Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 19 R.A.T., 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 103, lett. b), Reg. Giur;*
- **A.S. VOLLEY MANFREDONIA**, in persona del suo Presidente p.t., *per responsabilità derivante dal comportamento posto in essere dalla propria tesserata Cariglia Marianna, in violazione dell'art. 76 comma 2 R.G. FIPAV.*
- **SABATINO QUARTA**, dirigente del Cupa Volley Carmiano, *per aver, al termine dell'incontro n. 5417 del 26/05/2019 tra Carmiano-Manfredonia, usato un calcio contro l'atleta dell'A.S. Volley Manfredonia Cariglia Marianna, dopo che quest'ultima, nel tentativo di evitare di essere videoripresa dal segnapunti*



19 R.A.T., 2 Codice di Comportamento Sportivo del Coni, con contestazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 103, lett. b), Reg. Giur;

- S.S. CUPA VOLLEY CARMIANO, in persona del suo Presidente p.t., per responsabilità derivante dal comportamento posto in essere dal proprio dirigente, Sig. Quarta Sabino, in violazione dell'art. 76 comma 2 R.G. FIPAV.

OSSERVA

Con segnalazione del 30/5/2019, la Commissione Regionale Gare Puglia denunciava alla Procura Federale FIPAV il contegno antiregolamentare tenuto da parte di alcuni tesserati al termine dell'incontro n. 5417 del 26/5/2019 disputato tra la A.S. Volley Manfredonia e la S.S. Cupa Volley Carmiano.

Espletata l'attività istruttoria con l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal direttore di gara (sig. Antonio Vito Quarta), dal segnapunti (sig. Gabriele Arnesano), dall'addetto all'arbitro (sig. Roberto Greco) nonché di una memoria difensiva a firma avv. Pupillo per conto dell'atleta Cariglia, la Procura Federale deferiva i tesserati Marianna Cariglia e Sabatino Quarta ed i sodalizi A.S. Volley Manfredonia e S.S. Cupa Volley Carmiano nelle persone dei rispettivi Presidenti p.t. al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio convocando gli incolpati per il giorno 23/10/2019.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Edoardo Spighetti, il quale depositava originale d'istanza di applicazione di sanzione su richiesta a seguito di deferimento avanzata dal sig. Sabatino Quarta e dalla S.S. Cupa Volley Carmiano sottoscritta per accettazione dall'Ufficio della Procura Federale con la quale si individuava la sanzione da comminare in mesi 5 di sospensione da ogni attività federale per il sig. Quarta e nella multa di euro 100,00 a carico del sodalizio.

Il Sostituto Procuratore concludeva, altresì, per la comminazione di adeguata sanzione disciplinare a carico dell'atleta Marianna Cariglia (mesi 4 di sospensione) e per la A.S. Volley Manfredonia (euro 300,00 di multa) i quali non comparivano.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, si deve rilevare come il Tribunale Federale ritenga che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto tra la Procura Federale e gli incolpati Quarta e S.S. Cupa Volley Carmiano in persona del Presidente p.t. ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

In merito alla posizione degli altri due prevenuti si deve ugualmente pervenire ad una pronuncia sanzionatoria degli stessi, pur nei limiti della motivazione di cui *infra*.

Ed invero, nel capo di incolpazione si addebita all'atleta Cariglia un comportamento violento atto ad offendere la persona del segnapunti per evitare che lo stesso potesse proseguire nella ripresa video (tramite il proprio cellulare) della Cariglia medesima.

Dall'esame della documentazione in atti, tuttavia, non vi è prova che la Cariglia abbia colpito direttamente (e fisicamente) il segnapunti risultando, invece, pacifica la circostanza – peraltro espressamente oggetto di confessione da parte dell'atleta anche in sede di memoria difensiva a firma avv. Pupillo presentata alla Procura durante le indagini – che l'atleta abbia provocato la caduta del cellulare del segnapunti colpendo materialmente unicamente lo smartphone dello stesso.

Tale contegno, lungi dall'essere giustificato dalla pretesa volontà di non essere ripresa, rientra piuttosto nell'alveo di un esercizio arbitrario delle proprie ragioni che, in ogni caso, configura un comportamento antiregolamentare per essere lo stesso in contrasto con i principi (e doveri) di lealtà e probità di ogni tesserato.

Per tali motivi, la condotta antiregolamentare della atleta è meritevole di emenda sanzionatoria.

Accertata la responsabilità disciplinare della tesserata, la società vincolata è chiamata a risponderne ai sensi dell'art. 76 Reg. Giur. nella misura indicata in dispositivo.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica al tesserato Sabatino Quarta la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque ed alla S.S. Cupa Volley Carmiano, in persona del Presidente l.r.p.t., la multa di euro 100,00.



Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della sig.ra Marianna Cariglia la sospensione da ogni attività federale per mesi uno e alla A.S. Volley Manfredonia, in persona del Presidente l.r.p.t., la multa di euro 100,00.

Roma, 30 ottobre 2019

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 31 ottobre 2019